



- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare il disposto di cui all'articolo 14, lettera r);
- VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti”;
- VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e successive modifiche, recante le “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, e successive modifiche, recante le “Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, e successive modifiche, recante “Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali”;
- VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, recante “Istituzione del Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia”, che ha quale finalità la salvaguardia, la gestione, la difesa del patrimonio archeologico regionale, per consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;
- DATO ATTO che con D.A. n. 13 del 25 marzo 2019 è stato approvato il sistema dei Parchi archeologici siciliani di cui al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche;
- DATO ATTO che con consequenziali DD.AA., ai sensi di quanto previsto dal Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, sono stati istituiti i Parchi archeologici di cui al D.A. n. 13 del 25 marzo 2019;
- VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 5 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- VISTO l'articolo 2 della legge regionale maggio 2000, n. 10, e successive modifiche, che conferisce agli Assessori regionali le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- VISTO il D.P. n. 26/Area1/SG del 23/01/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Assessore del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana al Dott. Francesco Paolo Scarpinato;
- RICORDATO che l'articolo 20, comma 8, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, conferisce ai Parchi autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

CONSIDERATO che, partendo dal principio ispiratore della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, quale *unicum* connotativo dell'identità culturale siciliana, è necessario mitigare la sperequazione tra i Parchi inseriti nel Sistema, garantendo il raggiungimento delle finalità istituzionali di quelli con insufficiente dotazione economica, tenendo conto anche del maggiore impegno correlato all'assegnazione ai Parchi di numerosi siti dipendenti;

CONSIDERATO che tale finalità costituisce la ratio di taluni provvedimenti regionali in materia, a partire dall'art. 24 bis *Fondo di solidarietà dei parchi archeologici* della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e dai relativi provvedimenti attuativi quali il D.A. 23/Gab del 21 febbraio 2024 e il D.D.G. 1537/2025 del 8 aprile 2025;

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31, pubblicato sul S.O. n. 46 alla GURS n. 46 del 24/10/2025, in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione che, in coerenza con i richiamati principi dispone al comma 1 che *“Al fine di attuare un programma di interventi per la salvaguardia, la conservazione, la difesa o il recupero di beni archeologici e di campagne di scavo nei parchi archeologici di cui al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 5, Programma 1)”* e al comma 2 che *“ Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1, tenuto conto dello stato di conservazione dei beni archeologici, della necessità di adeguamento degli impianti e delle strutture anche al fine di consentire la valorizzazione e fruizione degli stessi, con priorità per i parchi con minor numero di visitatori”*;

CONSIDERATO che è necessario, in considerazione dell'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario, individuare celermente criteri obiettivi e univoci per disciplinare le modalità di riparto dei fondi cui all'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31;

VISTA la relazione di accompagnamento al Decreto, prot. n. 40429/2025 prevista dalle Direttive n.725/Gab del 14 febbraio 2023 e 1188/Gab del 10 marzo 2023, contenente la valutazione degli incassi dell'ultimo triennio dei Parchi di cui al titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, utilizzata come base per la ripartizione del Fondo di solidarietà e l'analisi della diversa incidenza degli incassi tra gli stessi Parchi beneficiari del Fondo di solidarietà;

RITENUTO di dover adottare, in applicazione dell'art. 1 comma 2 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31, avuto riferimento anche all'articolo 2 della legge regionale maggio 2000, n. 10, e successive modifiche e nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, apposito provvedimento per disciplinare le modalità di riparto delle somme stanziare con il più volte richiamato articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31;

DECRETA

Articolo 1

1. Le somme stanziare con l'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31 e destinate al finanziamento di interventi per la salvaguardia, la conservazione, la difesa o il recupero di beni archeologici e di campagne di scavo nei parchi archeologici di cui al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni, sono ripartire con seguenti modalità.

Articolo 2

1. Il cinquanta per cento delle somme di cui all'articolo 1 è ripartito in parti uguali tra i nove Parchi archeologici con minori entrate destinatari nell'anno 2025 del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 24 bis della l.r. 20/2000 e successive modificazioni, individuati con il D.D.G. 1537/2025 del 8 aprile 2025.

2. Il restante cinquanta per cento è ripartito tra i soli Parchi archeologici, individuati con il D.D.G. 1537/2025 del 8 aprile 2025, che nel triennio 2022-2024 hanno registrato una media di incassi inferiore a centomila euro.

3. Ai fini della determinazione della quota di contributo spettante a ciascuno dei Parchi di cui ai precedenti

commi, l'eventuale somma determinata in applicazione del comma 2 si aggiunge alla quota spettante in applicazione del comma 1 del presente articolo.

Articolo 3

1. Ai fini della formazione del programma di interventi per la salvaguardia, la conservazione, la difesa o il recupero di beni archeologici e di campagne di scavo di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31, ciascuno dei Parchi archeologici destinatario dei contributi presenterà al Dipartimento dei Beni culturali entro il 28 novembre 2025 non più di due proposte progettuali, di importo complessivo non superiore all'ammontare del contributo determinato in applicazione dell'articolo 2, attraverso la elaborazione, per ciascuna proposta, di una scheda descrittiva della proposta progettuale e del correlato quadro economico.

2. I provvedimenti dirigenziali di approvazione del programma e di impegno dei contributi determineranno altresì le modalità di corresponsione dell'anticipazione, degli acconti e del saldo del contributo assegnato.

Articolo 4

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 4, della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e notificato ai parchi archeologici regionali

Palermo, 12/11/2025

L'Assessore
Francesco Paolo Scarpinato